

DIRITTO ANNUALE ANNO 2001

(decreto 23 aprile 2001 pubblicato sulla G.U. n. 126 del 1° giugno 2001)

Natura giuridica al 01/01/2001 o alla data d'iscrizione se in corso d'anno	Importo sede (lire)	Importo U.L. (lire)	Importo sede (euro)	Importo U.L. (euro)
Imprese individuali	152.000	31.000	79,00	16,00
Società cooperative	152.000	31.000	79,00	16,00
Consorzi	152.000	31.000	79,00	16,00
Società semplici agricole	152.000	31.000	79,00	16,00
Società semplici non agricole	276.000	56.000	143,00	29,00
Società di persone	276.000	56.000	143,00	29,00
Sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	212.000	-	109,00	-
Unità locali di imprese con sede principale all'estero	-	212.000	-	109,00
Società di capitali (vedi tabella fatturato)	742.000	149.000	383,00	77,00(*)

(*)con un max di euro 103,00

Scaglioni di fatturato per imprese iscritte alla sezione ordinaria					
	da lire	a lire	da euro	a euro	aliquote
1	0	1.000.000.000	0,00	516.457,00	fisso lire 742.000 (pari a euro 383,00)
2	1.000.000.001	5.000.000.000	516.458,00	2.582.284,00	0,040%
3	5.000.000.001	20.000.000.000	2.582.285,00	10.329.138,00	0,035%
4	20.000.000.001	50.000.000.000	10.329.139,00	25.822.845,00	0,025%
5	50.000.000.001	100.000.000.000	25.822.846,00	51.645.690,00	0,015%
6	100.000.000.001	200.000.000.000	51.645.691,00	103.291.380,00	0,010%
7	200.000.000.001	500.000.000.000	103.291.381,00	258.228.450,00	0,005%
8	oltre 500.000.000.000		oltre 258.228.450		0,005% fino ad un massimo di lire 150.000.000 (pari a euro 77.469,00)

Per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese l'importo da versare per la sede legale non può essere inferiore, né superiore del 6% a quello dovuto per l'anno 2000.

Per le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali deve essere versato, per ciascuna di queste ultime, in favore delle camere di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale con l'arrotondamento alle L. 1.000 superiori, fino ad un massimo di L. 200.000 (euro 103,00).

La Giunta Camerale nel corso della riunione tenutasi in data 11 luglio 2003 ha deliberato di non aderire alla procedura di definizione agevolata per il diritto annuale ("condono" previsto dal decreto ministeriale 9 maggio 2003) sia per il periodo 1997-2000 che per il periodo 2001-2002. (deliberazione n. 134 del 11 luglio 2003).

Pertanto le imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale degli anni scorsi non possono effettuare alcun condono.